

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 23 giugno 2000² sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC) è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della Commissione della Cassa, l'ammontare dell'adeguamento delle pensioni al rincarato in funzione dei proventi del patrimonio disponibili. La sua decisione non ha conseguenze per gli ex impiegati federali che al momento dell'adeguamento delle pensioni al rincarato percepiscono la pensione da un altro istituto di previdenza.

Art. 5a (nuovo) Adeguamento straordinario al rincarato da parte dei datori di lavoro

¹ Se le possibilità finanziarie della Cassa pensioni della Confederazione non consentono di adeguare le pensioni al rincarato o se consentono solo un adeguamento insufficiente, il Consiglio federale può versare sulle pensioni del personale di cui all'articolo 3 lettera a un congruo adeguamento straordinario al rincarato. La sua decisione non ha conseguenze per gli ex impiegati federali che al momento dell'adeguamento straordinario delle pensioni non percepiscono la pensione dalla Cassa pensioni della Confederazione, ma da un'altra Cassa pensioni, o non sono alle dipendenze del Consiglio federale, ma di un altro datore lavoro.

² I datori di lavoro di cui all'articolo 3 lettere c e d possono corrispondere ai loro beneficiari di rendite un adeguamento straordinario al rincarato.

³ I datori di lavoro rimborsano alla Cassa pensioni della Confederazione il capitale di copertura necessario al finanziamento dell'adeguamento straordinario al rincarato.

¹ FF 2004 4783

² RS 172.222.0

Art. 25 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

² A prescindere dalla garanzia della Confederazione di cui al capoverso 1, la Cassa pensioni della Confederazione può accumulare riserve di fluttuazione prima che le altre riserve e gli altri accantonamenti necessari siano costituiti completamente.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Essa entra in vigore il ... (*giorno dopo la sua adozione*) e ha effetto sino all'entrata in vigore di una legislazione federale che la sostituisca, ma al più tardi fino al 30 giugno 2007.